



Consulenti

dr.ssa Giulia Battig  
dr. Nicola Cicchitti  
dr. Michele D'Agnolo  
dr.ssa Hellen Dal Forno

Trieste, 16 gennaio 2025

## CIRCOLARE N. 01/2025

### Oggetto: riduzione aliquota Ires 2025

Gentile Cliente,

la Legge Finanziaria per il 2025 ha stabilito che il reddito d'impresa dichiarato dai soggetti IRES può essere assoggettato all'aliquota del 24% ridotta di 4 punti percentuali al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

a) almeno l'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31/12/24 sia accantonato ad apposita riserva;

b) almeno il 30% degli utili accantonati di cui alla precedente lett. a) (quindi  $80 \cdot 30 = 24\%$ ) e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31/12/23, sia destinata a investimenti relativi all'acquisto, anche in leasing, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia, indicati negli allegati A e B della Legge n. 232/2016 (ossia beni industria 4.0), nonché nell'art. 38 del D.L. n. 19/2024 (ossia beni transizione ecologica 5.0) realizzati a decorrere dal 1/1/25 e fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/24 (ossia fino al 30/09/26). Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a euro 20.000.

La riduzione dell'aliquota spetta a condizione che:

a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/24:

1) il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;

2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 216/2023, in misura pari ad almeno l'1% del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta in corso al 31/12/24 e, comunque, in misura non inferiore a 1 lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) l'impresa non abbia fatto ricorso alla CIG nell'esercizio in corso al 31/12/24 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'art. 11, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 148/2015 (imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas).

Le imprese beneficiarie decadono dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa:

a) se la quota di utile (minimo 80%) accantonata viene distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31/12/24 (ossia entro il 2026);

b) nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il 5° periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

Sono esclusi dall'agevolazione:

- società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/24;
- soggetti che determinano il proprio reddito anche parzialmente sulla base di regimi forfetari.

È previsto un decreto del MEF al fine di dare attuazione alle sopra citate disposizioni.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo

Cordiali saluti

SAED Servizi Srl Stp

